

Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2020, n. 38-2087

**Proroga dei termini di validita' del Giudizio di compatibilita' ambientale di cui alla D.G.R. n. 64-1989 del 31/07/2015, inerente al progetto: "Cava di prestito di ghiaia e sabbia in loc. Cascina Grebbiana, nel Comune di Trinita', finalizzato alla realizzazine del completamento del collegamento autostradale Asti-Cuneo (lotto II/Roddi-Diga Enel)".**

A relazione degli Assessori Marnati, Tronzano:

Premesso che:

il progetto denominato "Cava di prestito di ghiaia e sabbia in località Cascina Grebbiana Grossa, nel Comune di Trinità (CN), finalizzato alla realizzazione del completamento del collegamento autostradale Asti-Cuneo (lotto II/6 Roddi – Diga Enel)" è stato sottoposto alla procedura di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), conclusasi con il giudizio positivo di compatibilità ambientale, espresso con D.G.R. n. 64-1989 del 31.07.2015, pubblicata sul BU Regione Piemonte n. 36 in data 10.09.2015;

il termine di validità del suddetto Giudizio di compatibilità ambientale a seguito dell'istanza del 05.09.2018, prot. U/18/1780, presentata dalla società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. è stato prorogato fino al 10.09.2019 con DRG n. 21-7915 del 23.11.2018 e ulteriormente prorogato fino al 10.09.2020 con DGR del 29.11.2019 n. 15-590.

Preso atto che, come da documentazione agli atti presso al Direzione Competitività del sistema regionale, in data 18.08.2020 e successivamente perfezionata in data 20.08.2020 il Direttore Tecnico della Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., con sede legale in Via XX Settembre, 98/E – 00187 Roma (RM), in qualità di soggetto avente titolo, ha presentato una nuova richiesta di proroga per ulteriori 60 mesi (fino al 10.09.2025) dei termini di validità dell'efficacia del giudizio di compatibilità ambientale, provvedimento conclusivo della procedura di VIA, espresso con la sopra citata D.G.R. n. 64-1989 del 31.07.2015, a causa del prolungamento dell'istruttoria di approvazione dell'opera autostradale Asti-Cuneo, auspicando che il Ministero delle Infrastrutture assuma decisioni sul procedimento per il completamento del collegamento autostradale Asti-Cuneo (lotto II/6 Roddi – Diga Enel).

Richiamato che:

il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 all'articolo 25, comma 5, dispone che: "il provvedimento di VIA ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente ed inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente";

con D.G.R. n. 55-2851 del 07.11.2011, sono state approvate le indicazioni procedurali inerenti ai procedimenti di proroga dei provvedimenti finali della fase di valutazione della procedura di VIA di competenza regionale.

Dato atto che:

il responsabile del procedimento, individuato dal Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale per l'espletamento della procedura di VIA inerente al progetto in esame, considerato che l'attività di analisi della documentazione presentata dalla Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. dovrà concludersi nei tempi previsti dal d.lgs. 152/06 e in ottemperanza a quanto disposto in relazione all'emergenza sanitaria COVID-2019, ha conseguentemente attivato in modalità asincrona l'Organo tecnico regionale per gli adempimenti istruttori, a seguito della quale i rappresentanti delle direzioni regionali interessate hanno preso in esame la richiesta di proroga e la documentazione inoltrata a corredo;

sono pervenuti i seguenti pareri nell'ambito del procedimento avviato con la "Comunicazione di avvio del procedimento e avvenuta pubblicazione degli elaborati" predisposta dal Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere in data 31/08/2020 prot. 9018 e di seguito elencati:

- parere della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica Settore Geologico prot. 00043963 del 16/09/2020;
- parere della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Infrastrutture strategiche prot. 00041788 del 02/09/2020;
- parere di ARPA Piemonte prot. 00009472 del 14/09/2020.

Dato atto, pertanto, che, dalle risultanze e dagli approfondimenti svolti in ambito di Organo tecnico regionale, è risultato che :

le condizioni ambientali al contorno dell'area interessata non risultano modificate rispetto a quanto esaminato e valutato nel progetto originario e che non sono emersi elementi critici tali da rendere necessario un approfondimento con riferimento alle principali componenti ambientali:

il provvedimento di proroga presuppone una rivalutazione degli interessi che si contrappongono nel procedimento amministrativo, ma, per il suo carattere parziale e limitato, non richiede una rinnovata valutazione di tutti gli elementi istruttori né esige la ripetizione di tutte le fasi procedurali che hanno condotto all'adozione dell'originario provvedimento;

si ritengono attendibili le motivazioni formulate dal proponente e sopra evidenziate, al fine di consentire l'inizio e la conclusione delle opere previste in un lasso di tempo maggiore rispetto a quello inizialmente preventivato, si ravvisano le condizioni per concedere la proroga richiesta del termine di validità del provvedimento di VIA espresso con d.g.r. n. 64 – 1989 del 31.07.2015.

Visto l'art. 56 dello Statuto;

vista la l.r. 14 dicembre 1998, n. 40;

vista la l.r. del 26 aprile 2000, n. 44;

visto il d.lgs del 22 gennaio 2004, n. 42;

vista la l.r. 4 luglio 2005 n. 7;

visto il d.lgs del 3 aprile 2006, n. 152;

visto il d.lgs del 30 maggio 2008 n. 117;

vista la d.g.r. n. 55-2851 del 7 novembre 2011;

visto il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33;

vista la l.r. del 11 marzo 2015, n. 3;

visto il Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Per tutto quanto sopra esposto, la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge;

*delibera*

- di disporre la proroga per 60 mesi dei termini di validità del giudizio di compatibilità ambientale, di cui alla D.G.R. n. 64 – 1989 del 31.07.2015 (come da ultimo prorogato al 10.09.2020 con la con DGR del 29.11.2019 n. 15-590), inerente al progetto: "Cava di prestito di ghiaia e sabbia in località Cascina Grebbiana Grossa, nel Comune di Trinità (CN), finalizzato alla realizzazione del completamento del collegamento autostradale Asti-Cuneo (lotto II/6 Roddi – Diga Enel)", come da istanza della società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., presentata in data 18.08.2020 e successivamente perfezionata in data 20.08.2020;

- di individuare, conseguentemente, nel 10/09/2025 il termine di validità del giudizio di compatibilità ambientale, di cui alla sopraccitata D.G.R. n. 64 – 1989 del 31.07.2015;
- di demandare alla Direzione Competitività del Sistema regionale, Settore Polizia mineraria, Cave e miniere il deposito della copia della presente deliberazione presso l'Ufficio di deposito dell'Autorità competente, nonché la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione a tutti i soggetti interessati;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)